

BOLLETTINO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (IX E XIII):	
<i>In sede referente</i>	Pag 1
AFFARI COSTITUZIONALI (I):	
<i>In sede legislativa</i>	" 2
GIUSTIZIA (IV):	
<i>In sede legislativa</i>	" 2
<i>In sede referente</i>	" 3
BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V):	
II Sottocommissione	" 3
FINANZE E TESORO (VI):	
<i>In sede legislativa</i>	" 4
ISTRUZIONE (VIII):	
<i>In sede referente</i>	" 5
AGRICOLTURA (XI):	
<i>In sede legislativa</i>	" 6
COMMISSIONE SPECIALE:	
<i>In sede referente</i>	" 7
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULLA R.A.I.-TV.	" 8
CONVOCAZIONI	" 11

LAVORI PUBBLICI (IX) e LAVORO (XIII)

IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 13 LUGLIO 1962. — *Presidenza del Presidente della IX Commissione ALDISIO.* — Intervengono il Ministro dei lavori pubblici, Sullo e il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Ceccherini.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Liquidazione del patrimonio edilizio della gestione I.N.A.-Casa e istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori » (3569);

DE PASQUALE ed altri: « Piano decennale di edilizia economica e popolare » (3675);

PIERACCINI ed altri: « Piano decennale dell'edilizia popolare » (1938).

Procedendosi nella discussione congiunta dei tre progetti di legge, il deputato Curti Ivano, dopo aver lamentata la mancanza di una soluzione unitaria del problema dell'edilizia economica e popolare ed affermata la necessità di provvedere in questo senso con ogni sollecitudine, dichiara che il suo gruppo, in via eccezionale, è favorevole all'approvazione del disegno di legge n. 3569, nonostante il suo carattere settoriale e seppure con modifiche sostanziali, alcune delle quali in accoglimento di proposte contenute nei progetti di legge di iniziativa parlamentare. A proposito delle modifiche, fa cenno degli articoli cui il suo gruppo intende proporre, quali gli articoli 15, 20, 25, 28.

Manifesta anche la preoccupazione che sia chiaramente afferrato che l'affitto non dovrà subire aumenti rispetto a quello inizialmente stabilito per la parte concernente le spese di costruzione e che eventuali aggiornamenti siano ammessi soltanto per quanto concerne le spese di manutenzione; auspica anche che sia aumentato a 10 anni il termine di inalienabilità degli alloggi riscattati e ciò al fine di evitare possibili speculazioni; sollecita pure una precisa regolamentazione dei condomini da affidare ai condòmini stessi.

Interviene poi il deputato Beccastrini, il quale critica il carattere settoriale del provvedimento. Aggiunge, comunque, che il suo Gruppo non si opporrà all'approvazione del disegno di legge governativo, modificato profondamente in modo, tra l'altro, di permettere l'inquadramento in una visione e soluzione globale del problema dell'edilizia economica e popolare. Sollecita pure una unificazione del trattamento tra i beneficiari delle diverse leggi in materia e una riforma degli Istituti autonomi delle case popolari, anche per la maggiore importanza che essi assumeranno in applicazione del provvedimento.

Chiusa la discussione generale prende la parola il Ministro Sullo il quale, dopo aver dichiarato che il Governo sarà favorevole ad ogni modifica intesa a migliorare tecnicamente il disegno di legge, precisa che l'indubbio carattere settoriale del provvedimento che interessa i lavoratori dipendenti non può costi-

tuire elemento negativo se la programmazione di settore si svilupperà in armonia con una generale politica dell'edilizia economica e popolare quale il Paese attende.

Il Ministro ha ricordato che nel suo complesso l'edilizia residenziale si è sviluppata, soprattutto per il concorso dei privati, in misura superiore alle previsioni dello schema Vanoni, ma che deve lamentarsi, nell'ambito del generale miglioramento degli indici di affollamento, un persistente squilibrio territoriale e uno stato di disagio per categorie di lavoratori il cui reddito non consente di risolvere il problema della casa secondo i parametri conseguenti all'attività edilizia privata non sovvenzionata.

Ritiene perciò che il disegno di legge sull'I.N.A.-Casa non contrasti con la esigenza di venire incontro ai ceti meno abbienti, mentre invece dovrà essere garantito un congegno di distribuzione territoriale che tenga conto sia degli squilibri odierni, sia dei poli di sviluppo demografici prevedibili nel prossimo decennio.

Circa le critiche mosse agli istituti autonomi per le case popolari, pur respingendo le posizioni ostili per principio, si dichiara disposto ad esaminare concretamente gli inconvenienti che si verificano nella vita degli istituti e che possono condurre a ritenere opportuna una revisione legislativa di alcuni metodi di funzionamento che investono anche le modalità dell'assegnazione delle case.

Il Ministro conferma la preferenza del Governo per il sistema del riscatto della casa anziché della locazione, pur rendendosi conto che tale preferenza va temperata per venire incontro alle esigenze della mobilità operaia che negli ultimi anni si è resa sempre maggiore.

Su proposta del Presidente, le Commissioni deliberano la nomina di un Comitato ristretto con l'incarico di procedere all'esame del testo degli articoli.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato ad altra seduta.

AFFARI COSTITUZIONALI (I)

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 13 LUGLIO 1962. — *Presidenza del Presidente LUCIFREDI.* — Interviene il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione, Medici.

PROPOSTA DI LEGGE:

TURNATURI: « Modifica dell'articolo 163 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 » (3448).

Il Presidente Lucifredi comunica di avere invitato il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione, su richiesta della Commissione, perchè riferisca sugli orientamenti del Governo in relazione ai numerosi progetti di legge che attengono alla materia del pubblico impiego.

Il Ministro Medici dopo aver ricordato quanto ebbe a dichiarare nella seduta del 30 marzo 1962 in relazione al programma che il Governo intende svolgere nel settore della pubblica amministrazione, confermando l'orientamento espresso in quella occasione, comunica che è imminente la presentazione di un disegno di legge governativo, diretto a concludere la prima fase delle trattative con le organizzazioni sindacali dei pubblici dipendenti, concernente miglioramenti di retribuzione degli impiegati dello Stato.

Precisa, d'altra parte, che detto disegno di legge avrà solo carattere contingente e che sarà seguito da altri disegni di legge con i quali il Governo, proporrà al Parlamento le riforme organiche dirette a realizzare la maggiore efficienza possibile della pubblica amministrazione, attraverso una nuova strutturazione delle competenze interne delle singole amministrazioni, una riforma delle carriere ispirata a principi che soddisfino le esigenze dei pubblici dipendenti nel rispetto degli interessi permanenti dello Stato democratico, come il Governo stesso ha già iniziato, con la presentazione al Senato del disegno di legge concernente la delega per il decentramento burocratico.

Il Ministro Medici conclude invitando la Commissione a rinviare, a quando il Governo presenterà i suddetti disegni di legge, l'esame dei provvedimenti la cui approvazione potrebbe ostacolare la realizzazione dell'indirizzo politico illustrato.

Dopo interventi dei deputati Nannuzzi e Carcaterra e del Presidente Lucifredi, il seguito della discussione della proposta di legge n. 3448 è rinviata ad altra seduta.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 13 LUGLIO 1962. — *Presidenza del Presidente CASSIANI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Mannironi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Riordinamento dei ruoli organici del personale addetto agli Istituti di rieducazione dei minorenni » (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (3148).

La Commissione continua l'esame degli articoli, già iniziato nelle sedute del 23 maggio e dell'11 luglio 1962, del disegno di legge.

Dopo interventi del Presidente Cassiani, del Sottosegretario Mannironi, del Relatore Cocco Maria, dei deputati Scalfaro, Breganze, Migliori, Pinna, Mariconda, Pellegrino, Sforza, Preziosi Olindo e Degli Occhi, che trattano gli aspetti tecnici del provvedimento, sono approvati con taluni emendamenti gli articoli 6 (*Titolo e modalità di valutazione*), 7 (*Prove del concorso*), 8 (*Prova attitudinale*), 9 (*Requisiti per l'accesso degli invalidi e dei sottufficiali del corpo degli agenti di custodia al ruolo del personale di sorveglianza*), 10 (*Obbligo di pernottamento e mensa*), 11 (*Assegnazione di alloggi*), 12 (*Rinvio ad altre norme*), 13 (*Norme transitorie*).

Essendo stato presentato dal Relatore Cocco Maria, d'intesa col Governo, un emendamento alla tabella relativa all'organico del ruolo del personale di sorveglianza, la Commissione, approvandone il principio, delibera di trasmetterlo alla V Commissione (Bilancio) perchè ne valuti le conseguenze finanziarie.

IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 13 LUGLIO 1962. — *Presidenza del Presidente CASSIANI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Mannironi.

PROPOSTE DI LEGGE:

PELLEGRINO ed altri: « Modificazione alla legge 16 dicembre 1961, n. 1308, riguardante norme sul trattamento economico della Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato » (*Urgenza*) (3565);

PALAZZOLO: « Modificazione alla legge 16 dicembre 1961, n. 1308, contenente norme sul trattamento economico della Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia Militare e degli avvocati e procuratori dello Stato » (*Urgenza*) (3630);

VIZZINI: « Modifica alla legge 16 dicembre 1961, n. 1308, concernente il trattamento economico della Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato » (3693);

GIÒIA ed altri: « Adeguamento del trattamento economico dei magistrati di Tribunale a quello goduto dai Referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, Sostituti procuratori generali della Corte dei conti, Vice procuratori militari, Giudici relatori dei Tribunali militari, Sostituti avvo-

cati dello Stato e Procuratori Capo dello Stato » (*Urgenza*) (3921).

La Commissione delibera di chiedere alla Presidenza della Camera che le quattro proposte di legge le vengano deferite in sede legislativa.

BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V)

II Sottocommissione.

VENERDÌ 13 LUGLIO 1962. — *Presidenza del Presidente BELOTTI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per il bilancio, Matteotti Giancarlo.

DISEGNO DI LEGGE:

« Trattamento tributario degli istituti di credito a medio e lungo termine » (*Modificato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2952-B) (*Parere alla VI Commissione*).

Su proposta del Relatore Belotti e dopo un intervento del Sottosegretario Matteotti Giancarlo, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sulle modifiche introdotte nel testo del provvedimento da parte del Senato.

PROPOSTA DI LEGGE:

CAMANGI: « Provvedimenti a favore del comune di Castel Gandolfo » (1267) (*Parere alla VI Commissione*).

Il Relatore Belotti illustra ampiamente la proposta di legge e, pur concordando sul merito del provvedimento, rileva come nessuna indicazione di copertura sia recata a fronte della maggiore spesa implicata (di oltre 52 milioni annui).

Dopo intervento del Sottosegretario Matteotti Giancarlo, il quale riferisce il contrario avviso del Governo tanto sul merito della proposta di legge quanto sulle relative conseguenze finanziarie, la Commissione delibera di rinviare la espressione del parere, al fine di consentire al proponente, in collaborazione con le Amministrazioni interessate, di trovare più adeguate soluzioni ai problemi di spesa e di copertura, implicati dal provvedimento in esame.

PROPOSTA DI LEGGE:

BARTOLE ed altri: « Modifica dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1956, n. 1325, sulla corresponsione degli indennizzi ai titolari di beni, diritti e interessi italiani nei territori assegnati alla Jugoslavia » (3483) (*Parere alla VI Commissione*).

Su proposta del Relatore Belotti e dopo interventi del deputato Bartole e del Sottosegretario Matteotti Giancarlo, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sul

nuovo testo della proposta di legge, trasmesso dalla Commissione di merito in data 23 giugno 1962.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori MILITERNI ed altri: « Istituzione di un ruolo speciale transitorio degli ufficiali in servizio permanente effettivo della guardia di finanza » (3902) (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla VI Commissione*).

Dopo illustrazione del Relatore Belotti ed intervento del Sottosegretario Matteotti Giancarlo, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE:

« Riduzione della imposta di consumo sul cacao, sul burro di cacao e sulle pellicole e bucce di cacao » (3919) (*Parere alla VI Commissione*).

Il Relatore Belotti illustra il provvedimento, adombrando qualche perplessità circa l'indicazione di copertura fornita dal disegno di legge a fronte della minore entrata implicata dalla proposta riduzione fiscale. In particolare, sottolinea che il provvedimento affida la copertura del minor gettito tributario ad una corrispondente aliquota delle maggiori entrate attese dal provvedimento concernente ritocchi alla tariffa delle tasse di bollo sui documenti di trasporto; tale provvedimento, per altro, si trova tuttora all'esame della Camera e su di esso la Commissione Bilancio ha espresso due volte parere contrario.

Dopo interventi dei deputati Foschini e Bianchi Gerardo e del Sottosegretario Matteotti Giancarlo, la Commissione delibera di rinviare la espressione del parere, accogliendo una richiesta in tal senso avanzata dal rappresentante del Governo, il quale si è riservato di fornire ulteriori dati e chiarimenti sulle conseguenze finanziarie implicate dal disegno di legge in esame.

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 13 LUGLIO 1962. — *Presidenza del Presidente VALSECCHI*. — Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze, Micheli.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2886).

La Commissione prosegue nella discussione delle tabelle allegate al disegno di legge. Dopo interventi dei deputati Rossi Paolo Mario, Mello Grand, Terragni, Bensi, Papa, Napoli-

tano Francesco, Assennato e Raffaelli, del Sottosegretario Micheli, nonché del Presidente Valsecchi, che riassume le varie questioni sorte nel corso del dibattito, la Commissione procede all'approvazione delle tabelle stesse.

Le lettere L), M) ed N) della Tabella A sono approvate senza modificazioni.

La lettera O) è approvata con l'aggiunta del seguente punto 2) proposta dal deputato Mello Grand e che assorbe un emendamento Marzotto:

« destinati alla preparazione di prodotti ausiliari da impiegarsi nella industria tessile nonché per la preparazione di emulsioni ad uso industriale ».

La lettera P) è approvata con l'inserimento tra il punto 2) e il 3) del seguente punto, su proposta dei deputati Napolitano Francesco e Mello Grand:

« destinati alla preparazione di prodotti ausiliari da impiegarsi nell'agricoltura, nella industria tessile nonché per la preparazione di emulsioni ad uso industriale ».

Per coordinamento, in relazione agli emendamenti approvati, viene quindi aggiunto, alla lettera D) della tabella A il seguente punto 6):

« destinati alla preparazione di prodotti ausiliari da impiegarsi nella industria tessile nonché per la preparazione di emulsioni ad uso industriale ».

La lettera A), della tabella B, è approvata con la soppressione proposta dal Sottosegretario Micheli, del punto 2).

La lettera B) è approvata con la seguente modifica al punto 2) proposta dal deputato Albertini ed accolta dal Sottosegretario Micheli: dopo le parole « i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza » sono aggiunte le altre « e quelli lacuali adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone ».

Sempre nella lettera B) della tabella B, su proposta dei deputati Rossi Paolo Mario, Raffaelli, Trebbi ed Assennato, accolta, con una modifica del Sottosegretario Micheli, tra i punti 3) e 4) è inserito il seguente punto:

« consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze, nei limiti e con le modalità che saranno stabiliti con lo stesso decreto: aliquota per quintale, lire 5.250 ».

Le lettere C) e D) sono approvate senza modificazioni.

Alla lettera E) al punto 3), su proposta del deputato Curti Aurelio, accolta dal Sot-

tosegretario Micheli, dopo le parole « per ricerche di idrocarburi » sono aggiunte le altre « e di forze endogene ».

Alla lettera F) al punto 2), su proposta del deputato Curti Aurelio, accolta dal Sottosegretario Micheli, dopo le parole « per ricerche di idrocarburi » sono aggiunte le altre « e di forze endogene ».

Le lettere G) ed H) della tabella B sono approvate senza modificazioni. La lettera A) della tabella C è approvata, in una nuova formulazione tecnica proposta dal Sottosegretario Micheli.

Le lettere B), C), D), E) ed F) sono approvate senza modificazioni. La lettera G) è approvata con due modificazioni a carattere formale.

Le lettere I), L), ed M) della tabella C sono approvate senza modificazioni.

Il deputato Rossi Paolo Mario annuncia che il proprio Gruppo si asterrà dalla votazione segreta del disegno di legge.

La Commissione autorizza, quindi, il Presidente Valsecchi a procedere al coordinamento delle norme approvate.

Infine il disegno di legge n. 2886 è votato a scrutinio segreto ed approvato.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 13 LUGLIO 1962. — *Presidenza del Presidente ERMINI.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato alla pubblica istruzione, Badaloni Maria e Magri.

PROPOSTE DI LEGGE:

PUCCI ERNESTO: « Immissione nei ruoli organici degli insegnanti degli Istituti di istruzione secondaria in servizio fuori ruolo alla data del 23 marzo 1939 » (*Urgenza*) (1003);

MARANGONE ed altri: « Benefici in favore degli insegnanti medi « trentanovisti » forniti del titolo abilitante alla data del 23 marzo 1939 » (*Urgenza*) (1412);

LEONE RAFFAELE ed altri: « Disposizioni in favore del personale direttivo e docente degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica, in servizio alla data del 23 marzo 1939, in qualità di insegnanti non di ruolo presso gli istituti statali di istruzione elementare, secondaria e artistica » (*Urgenza*) (2540).

Il Relatore Pitzalis illustra ampiamente le tre proposte di legge, che intendono riparare ad una carenza legislativa, risultante ai danni del personale insegnante e determinata dai particolari benefici ottenuti dagli squadristi

nell'anno 1939 e fa osservare come provvedimenti riparatori siano intervenuti nel frattempo per il personale amministrativo statale, rimanendo esclusi solo gli insegnanti. Dopo esame approfondito dei precedenti legislativi, il Relatore conclude per l'accoglimento della proposta di legge n. 2540.

Interloquiscono i deputati: Marangone, che fornisce chiarimenti circa il contenuto della sua proposta di legge; Russo Salvatore, che prospetta la necessità di provvedere anche per coloro che nel 1939 erano stati estromessi dall'insegnamento per motivi politici o razziali; Di Luzio, che si dichiara pienamente favorevole; De Grada, che, espressa qualche riserva sui motivi originari del provvedimento, collegati ad un atto di ingiustizia del regime fascista, si dichiara per la soluzione più ampia; Codignola, il quale osserva che si dà un privilegio in relazione ad altro privilegio ingiustificato, e il Presidente Ermini, che richiama l'attenzione sulla delicatezza della questione, anche in rapporto alle esigenze generali della scuola.

Il Sottosegretario Magri ritiene che il provvedimento non possa in ogni caso andare oltre la sanatoria di effettive ingiustizie, senza allargamento ad altri beneficiari. Il Sottosegretario Badaloni Maria ritiene che per l'immissione in ruolo eventuale si debba in ogni caso tener conto dei criteri della legge 28 luglio 1961, n. 831, e, per la retrodatazione, che non possa essere concessa a chi nel '39 non era in servizio o non aveva i titoli richiesti o che sia stato successivamente respinto in esami di concorso.

Dopo repliche del deputato Leone Raffaele e del Relatore Pitzalis, la Commissione su proposta del Presidente Ermini, e in relazione anche ai pareri della I e della V Commissione, affida ai proponenti, Buzzi, Marangone e Leone Raffaele e al relatore, Pitzalis, il compito di predisporre un testo unificato, che tenga conto delle osservazioni formulate.

PROPOSTA DI LEGGE:

FUSARO e BALDELLI: « Modifica dell'articolo 2 della legge 2 aprile 1958, n. 303, relativa al passaggio dei professori dei ruoli speciali transitori nei ruoli ordinari » (3339).

Il Relatore Romanato riferisce favorevolmente alla proposta di legge, che modifica l'articolo 2 della legge 2 aprile 1958, n. 303, nel senso di equiparare, al servizio in ruolo ordinario, il servizio prestato dai professori nel ruolo speciale transitorio, agli effetti dei trasferimenti, del passaggio da categoria inferiore a superiore, e dei concorsi a preside.

Dopo intervento del deputato Baldelli, che sottolinea la necessità di eliminare le troppe

distinzioni nella valutazione dei servizi, e del Sottosegretario di Stato Magri, che dichiara di accettare la proposta di legge, tranne la parte relativa ai concorsi a capo di istituto, la Commissione approva l'articolo unico, tranne l'ultimo comma concernente appunto i concorsi a capo di istituto, per i quali si mantiene il testo della legge n. 303.

La Commissione delibera quindi di richiedere il passaggio alla sede legislativa della proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE:

PRETI ed altri: « Istituzione del Centro di ricerca per le scienze morali e sociali » (3196).

Il Relatore Romanato esprime varie perplessità in merito al provvedimento, non ritenendo necessaria una legge per l'istituzione di un centro di studio a livello universitario e senza contributo statale. Il Presidente Ermini concorda in tal senso. La Commissione delibera di esprimere parere contrario alla proposta di legge, pur apprezzandone i fini scientifici e culturali, ritenendo sufficiente in proposito la libera iniziativa delle università e degli enti interessati e dà mandato al Relatore di stendere la relazione in tal senso.

PROPOSTA DI LEGGE:

BERTÈ ed altri: « Modifiche agli articoli 7 e 8 della legge 28 luglio 1961, n. 831 » (*Urgenza*) (3485).

Il deputato Leone Raffaele riferisce favorevolmente sulla proposta di legge, intesa ad eliminare alcuni seri inconvenienti verificatisi nell'applicazione degli articoli 7 ed 8 della legge 28 luglio 1961, n. 831, che istituivano scatti biennali e trattamento di quiescenza per il personale insegnante fuori ruolo in determinate condizioni.

Il Sottosegretario di Stato Magri si dichiara in linea di massima favorevole, pur proponendo un diverso testo.

La Commissione delibera, quindi, di richiedere il passaggio alla sede legislativa della proposta di legge, affidando al proponente Bertè e al Relatore Leone Raffaele il mandato di studiare la migliore formulazione del testo.

PROPOSTE DI LEGGE:

TITOMANLIO VITTORIA e **BERRY**: « Provvedimenti in favore degli insegnanti elementari non di ruolo » (2111);

RAMPA ed altri: « Stato giuridico e trattamento economico degli insegnanti non di ruolo della scuola elementare » (*Urgenza*) (3027).

Il deputato Buzzi riferisce sulla proposta di legge n. 3027, che provvede a fissare uno stato giuridico e a migliorare il trattamento

economico e di quiescenza del personale insegnante non di ruolo della scuola elementare, adeguandolo a quello previsto per il personale insegnante non di ruolo della scuola secondaria. In relazione al parere contrario espresso dalla V Commissione sui titoli terzo e quarto della proposta di legge, fornisce le opportune indicazioni.

Il deputato Titomanlio Vittoria, dichiara di accettare per base la proposta di legge n. 3027, riservandosi di presentare emendamenti.

Il Sottosegretario Badaloni Maria si dichiara in linea di massima favorevole alla proposta di legge n. 3027, riservandosi un più approfondito giudizio sugli articoli.

La Commissione delibera, quindi, di replicare alla V Commissione Bilancio sulla base delle indicazioni fornite dal Relatore Buzzi in merito all'onere finanziario e alla relativa copertura.

Il seguito dell'esame è rinviato ad una prossima seduta.

AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 13 LUGLIO 1962. — *Presidenza del Presidente GERMANI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Sedati.

DISEGNO DI LEGGE:

« Divieto di esterificazione degli olii di qualsiasi specie destinati ad uso commestibile » (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (3762).

Il Relatore De Leonardis illustra le finalità del provvedimento che, ricollegandosi alla legge 13 novembre 1960, n. 1407, che per prima dispose il divieto dell'esterificazione, intende estendere questo divieto stesso a tutti gli olii destinati ad usi alimentari.

Intervengono, quindi, i deputati Amadeo, per illustrare il parere favorevole espresso dalla Commissione industria e per proporre alcuni emendamenti; Castagno, Grifone, Daniele, Miceli, il Presidente Germani e il Sottosegretario Sedati che, considerando prevalenti gli interessi della salute pubblica e la conseguente necessità di approvare rapidamente il provvedimento, si pronunciano per il mantenimento del testo. Il Relatore De Leonardis, conseguentemente, rinuncia a presentare gli emendamenti preannunciati.

La Commissione approva quindi l'articolo 1 del disegno di legge respingendo un emendamento Amadeo tendente a sottrarre alla disciplina prevista i grassi concreti. L'articolo 2 è approvato senza modificazioni.

L'articolo 3 è anch'esso approvato senza modificazioni; è respinto dalla Commissione invece un emendamento Amadeo che intende limitare il divieto della lavorazione di olii ad uso industriale solo a quegli olii ottenuti con processi di esterificazione o di sintesi.

Dopo aver approvato i restanti articoli 4, 5, 6 e 7 senza modificazioni, la Commissione non accoglie due emendamenti aggiuntivi proposti dal deputato Amadeo, dei quali il primo dispone che la legge entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, mentre il secondo prevede il divieto dell'importazione di olii rettificati, nonché di olii grassi miscelati o rettificati.

Il disegno di legge n. 3762 è, quindi, votato a scrutinio segreto ed approvato.

COMMISSIONE SPECIALE per l'Ente energia elettrica.

IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 13 LUGLIO 1962. — *Presidenza del Presidente TOGNI GIUSEPPE.* — Intervengono il Ministro di grazia e giustizia, Bosco, il Ministro delle finanze, Trabucchi, il Ministro dell'industria e commercio, Colombo ed il Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio, Cervone.

DISEGNO DI LEGGE:

« Istituzione dell'Ente per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche » (3906).

La Commissione procede all'esame ed alla votazione dell'articolo 5 e dei numerosi emendamenti su questo presentati.

Dopo ampia discussione nella quale intervengono i deputati Anderlini, Battistini, Berry, Busetto, Caveri, Cossiga, Dami, Failla, Giolitti, Granati, Guerrieri Emanuele, Lombardi Riccardo, Napolitano Giorgio, Natoli, Piccoli, Reale Oronzo, Schivatti, Soliano, il Relatore De' Cocci, il Presidente Togni, i Ministri Bosco e Colombo ed il Sottosegretario Cervone, la Commissione approva l'articolo 5 in un testo che accoglie emendamenti dei deputati Berry ed altri, Raffaelli ed altri, Lombardi Riccardo ed altri, Dami ed altri, Giolitti e del Relatore De' Cocci. L'articolo 5 risulta pertanto formulato nel seguente testo:

« Le norme di cui all'articolo 3 sui trasferimenti disposti dall'articolo 2 dovranno attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi;

1°) Dalle imprese assoggettate a trasferimento, che esercitano in via esclusiva o principale le attività di cui al primo comma

dell'articolo 1, l'Ente riterrà il complesso dei beni organizzati per l'esercizio delle attività stesse e dei relativi rapporti giuridici. Saranno previste le modalità per l'esecuzione del trasferimento, nonché quelle per la separazione e la restituzione, agli aventi diritto, di quanto non abbia attinenza con l'esercizio delle attività indicate nel comma primo dell'articolo 1.

Ciascuna impresa assoggettata a trasferimento sarà amministrata, con tutti i poteri di gestione, da un amministratore nominato dall'Ente, fino a quando l'Ente stesso non disponga diversamente;

2°) Per le imprese che non esercitano in maniera esclusiva o principale le attività di cui al primo comma dell'articolo 1 saranno stabilite le modalità per il trasferimento all'Ente del complesso dei beni e dei rapporti giuridici relativi alle attività stesse;

2-bis) La classificazione delle imprese di cui ai numeri 1°) e 2°) sarà operata con riferimento alla organizzazione ed alla consistenza delle imprese stesse alla data del 31 dicembre 1961;

3°) Alle imprese gestite da enti pubblici si applicherà la disciplina contenuta nei numeri 1°), 2°) e 2-bis); gli enti pubblici che gestiscono in via esclusiva le attività indicate nel primo comma dell'articolo 1 saranno disciolti; si provvederà altresì al riordinamento degli enti pubblici che non esercitano in via esclusiva le attività sopradette ed alle necessarie modifiche delle attuali norme ad esse relative adeguandoli ai compiti che rimangono ad essi attribuiti usando criteri di semplificazione amministrativa. Sarà prevista la nomina di amministratori straordinari per la gestione provvisoria degli enti: la nomina sarà fatta dal Ministro per l'industria e il commercio a tempo determinato, sentito l'Ente ed i Ministri eventualmente competenti secondo le norme sull'ordinamento dei singoli enti.

Saranno stabilite le modalità per il trasferimento all'Ente di quanto attiene alle attività di cui al primo comma dell'articolo 1, esercitate direttamente dall'amministrazione delle ferrovie dello Stato e dalle imprese in cui l'amministrazione delle ferrovie dello Stato ha partecipazione; saranno altresì stabilite le modalità per la fornitura dell'energia alla stessa amministrazione.

4°) Gli enti locali che esercitano a mezzo delle imprese di cui al testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, le attività di cui al primo comma dell'articolo 1 potranno ottenere dall'Ente previa autorizzazione del Ministro per l'industria e il commercio, la concessione dell'esercizio di attività menzionate al primo

comma dell'articolo 1, purché ne facciano richiesta entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge. Saranno determinate le modalità per il rilascio delle concessioni e per l'approvazione dei capitoli relativi allo scopo di garantire all'utenza i massimi vantaggi compatibili con i fini di utilità generale assegnati all'Ente dalla presente legge.

Le imprese per le quali sia richiesto dagli enti di cui sopra il trasferimento all'Ente e le imprese per le quali non sia richiesta o non sia ottenuta la concessione predetta, sono soggette al trasferimento secondo le disposizioni contenute nei numeri 1°), 2°) e 2°-bis) in quanto applicabili.

Le disposizioni di cui al comma precedenti del punto 4°), si applicano agli enti istituiti dalle regioni a statuto speciale e all'ente siciliano di elettricità, istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2: la richiesta delle concessioni sarà fatta dagli enti interessati, previa autorizzazione delle rispettive amministrazioni regionali e il rilascio delle concessioni sarà accordato sentite le stesse amministrazioni regionali.

5°) Non sono soggette a trasferimento le imprese che producono energia elettrica destinata a soddisfare fabbisogni inerenti ad altri processi produttivi espliciti dalle imprese stesse o da imprese consorziate o consociate, purché il fabbisogno superi il 70 per cento dell'energia prodotta secondo la media del triennio 1959-1961. Le medesime imprese saranno soggette a trasferimento allorché il fabbisogno non abbia superato per tre anni consecutivi il 70 per cento dell'energia prodotta. Saranno stabilite le modalità per consentire, previa autorizzazione del Comitato dei ministri, a soggetti diversi dall'ente l'esercizio di attività di cui all'articolo 1 limitatamente ai fabbisogni previsti nei piani produttivi delle singole imprese;

6°) Non sono soggette a trasferimento all'Ente le imprese che non abbiano prodotto ed immesso in rete mediamente nel biennio 1959-60 più di 15 milioni di chilowattore per anno. Le medesime imprese saranno soggette a trasferimento all'Ente allorché l'energia prodotta oppure immessa in rete avrà per due anni consecutivi superato i dieci milioni di chilowattore per anno;

7°) Nel trasferimento previsto dall'articolo 2 sono comprese le concessioni e autorizzazioni amministrative in atto con tutti gli obblighi e i diritti relativi, attinenti la produzione, il trasporto, la trasformazione e la distribuzione dell'energia elettrica, nonché le concessioni minerarie utilizzate per la produzione di energia elettrica. Le concessioni di

derivazioni per forze motrice trasferite all'ENEL e quelle accordategli dopo la sua costituzione a norma del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1765, non hanno scadenza e quindi non si applicano ad esse i termini di durata previsti negli articoli 22, 23 e 24 del suddetto decreto-legge;

8°) I trasferimenti di cui al presente articolo sono attuati con decreti aventi forza di legge, che potranno individuare anche i beni ed i rapporti trasferiti; all'Ente tali decreti saranno emanati entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge e con l'osservanza dei criteri direttivi sopra indicati ».

Risultano in parte ritirati o decaduti e in parte respinti altri emendamenti dei deputati Colasanto, Failla ed altri, Napolitano Giorgio ed altri, Busetto ed altri, Granati ed altri, Schiratti.

La Commissione approva altresì nel principio, salvo definizione della relativa formulazione e collocazione, un emendamento dei deputati Dami ed altri inteso a disporre il trasferimento all'ENEL dei beni che hanno per oggetto l'utilizzazione di acque pubbliche, di forze endogene e comunque le attività inscindibili dell'esercizio elettrico.

La Commissione delibera invece di rinviare all'articolo 7 l'esame di un emendamento presentato dal deputato Colasanto in riferimento al punto 3°) dell'articolo 5, inteso a disporre che le imprese costituite con oltre il 30 per cento di capitale pubblico siano obbligate ad investire nel Mezzogiorno le somme ricevute per indennizzo dall'ENEL.

Risulta altresì accantonato, con riserva di ulteriore esame, un emendamento del deputato Dami inteso a modificare il testo unico delle leggi sulle acque pubbliche nel senso di assicurare che alla loro scadenza le concessioni di acque pubbliche per uso idroelettrico rimaste ad autoproduttori vengano trasferite all'ENEL.

Il Presidente Togni rinvia quindi l'esame dei successivi articoli alla seduta di domani sabato 14 luglio, alle ore 9.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULLE RADIODIFFUSIONI

VENERDÌ 13 LUGLIO 1962. — *Presidenza del Presidente JANNUZZI.*

Aperta la seduta, in sede di comunicazioni il Presidente dà notizia di un reclamo avanzato dal settimanale *La Specchio* per non essere stato ammesso a partecipare alle trasmissioni di « Tribuna politica ». Ritene che il reclamo possa essere considerato nel quadro più vasto del riesame delle norme che

regolano la predetta trasmissione, riesame che riterrebbe opportuno affidare al Comitato esecutivo, il quale sottoporrà poi le sue conclusioni alla Commissione di vigilanza.

Dopo brevi osservazioni del senatore Ferretti (il quale lamenta che dal predetto Comitato sia esclusa la rappresentanza di determinate parti politiche), del senatore Monni e del senatore Angelilli, si passa al secondo punto dell'ordine del giorno: « Radio-teletrasmissioni relative ai lavori del Parlamento: seguito dell'esame del progetto di regolamentazione ».

Il Presidente, ricordato che nella precedente seduta, approvati i primi tre punti delle norme contenute nel progetto, la discussione si era fermata sulla questione della registrazione degli interventi degli appartenenti al gruppo misto, dà comunicazione di un emendamento presentato dal senatore Caleffi in base al quale viene stabilito che per i gruppi misti debbono essere registrati i discorsi di un rappresentante per ciascun partito politico nazionalmente organizzato. La Commissione concorda su questa modifica.

Sull'ultimo comma del progetto, infine, che prevede l'intervento, per motivi di urgenza e per casi singoli, del Comitato esecutivo al fine di stabilire deroghe alle norme in materia, si apre un vivace dibattito cui prendono parte il senatore Ferretti, che richiama le sue precedenti osservazioni in merito alla composizione del Comitato esecutivo; il deputato Guerrieri, il quale ritiene non fondata la osservazione perché detto Comitato dovrà rendere conto del suo operato alla Commissione; il deputato Covelli, il quale, sollevato ancora il problema della rappresentanza delle varie parti politiche in seno al Comitato esecutivo, afferma di essere contrario a delegare a questo i poteri della Commissione stessa; il deputato Lajolo, il quale, sottolineato che il Comitato esecutivo sarebbe chiamato a pronunciarsi solo in un limitato numero di casi, suggerisce di richiamare in seno a questo, in determinate occasioni, un rappresentante delle altre parti politiche.

Il Presidente, ponendo la questione innanzitutto in termini giuridici, dà lettura delle norme di legge e di regolamento che presiedono alla vita della Commissione parlamentare di vigilanza e a quella del Comitato esecutivo, chiarendo che ove la Commissione facesse una questione di legittimità, egli non potrebbe non rimettere la questione stessa al giudizio delle Presidenze delle due Assemblee.

Intervengono, quindi, ancora il deputato Covelli, che rivolge invito al Presidente di porre all'ordine del giorno della Commissione

il problema della composizione del Comitato esecutivo non in ordine alla sua legittimità, ma in ordine alla sensibilità delle parti politiche componenti la Commissione; il deputato Schiavetti, che dichiara di ritenere che mai rappresentanti della destra abbiano fatto parte del Comitato esecutivo; e il senatore Battaglia, che nega la possibilità per la Commissione di vigilanza di conferire una delega del genere al Comitato esecutivo.

Dopo che il Presidente ha assicurato che provvederà a porre all'ordine del giorno di una prossima seduta il problema della composizione e dei poteri del Comitato esecutivo, la Commissione approva l'ultima parte del progetto di regolamentazione, con la soppressione delle facoltà previste per il Comitato esecutivo.

Sul successivo punto: « Ordine del giorno del deputato Lajolo, in data 7 dicembre 1961 su polemiche relative alla R.A.I.-TV. e sulle funzioni della Commissione parlamentare di vigilanza », dopo interventi del deputato Lajolo, che lamenta il lungo divario di tempo che intercorre tra la presentazione dell'ordine del giorno e la sua discussione, del senatore Battaglia e del senatore Ferretti, data l'assenza del relatore, deputato Orlandi, il Presidente rinvia la discussione, assicurando che rivolgerà preghiera al relatore perché intervenga ad una prossima seduta in modo da poter esaminare anche questo argomento all'ordine del giorno.

Si passa, quindi, a discutere delle « Teletrasmissioni relative al disegno di legge sulla nazionalizzazione dell'energia elettrica. Reclami dei deputati Malagodi e Michelini e del senatore Ferretti », il Presidente ricorda i precedenti della questione, dall'approvazione dello schema di disegno di legge da parte del Consiglio dei ministri alle varie trasmissioni intervenute in proposito alla R.A.I.-TV., ai telegrammi di protesta inviati dagli onorevoli Malagodi e Michelini, prima, dal senatore Ferretti, poi. Rileva che i primi due parlamentari lamentarono soprattutto il fatto di una trasmissione di « Tribuna politica » orientata in senso favorevole al progetto in questione. Riferisce, inoltre, su un suo colloquio con l'onorevole Malagodi e delle intese poi intervenute con gli organi della R.A.I.-TV., per cui fu possibile agli onorevoli Malagodi, Michelini e Longo intervenire in successive trasmissioni televisive.

Ricorda, ancora, le trasmissioni avutesi in argomento alla TV., cui hanno partecipato gli onorevoli Viglianesi, Santi e Storti e, inoltre, una dichiarazione fatta dall'onorevole Lombardi; al riguardo, deve ricordare altresì il telegramma di protesta inviato dal

senatore Ferretti, che si è doluto per la mancata partecipazione dell'anzidetta trasmissione di un rappresentante della C.I.S.N.A.L.

Su quest'ultimo punto, interpellato dal senatore Ferretti, riconosce che vi è stata una omissione, dovuta al fatto che la predetta organizzazione sindacale non aveva avanzato alcuna richiesta, ed assicura che si farà in modo che tali omissioni non abbiano più a ripetersi.

Intervengono, quindi, nella discussione, il senatore Battaglia, il quale si dichiara preoccupato per il comportamento tenuto dagli organi della R.A.I.-TV., che, per la nota sentenza costituzionale, dovrebbe mantenersi su di un piano di indiscussa obiettività; e il deputato Covelli, che afferma che occorre dire agli organi della R.A.I.-TV. ed al Governo che si manca di rispetto al Parlamento se, prima che un provvedimento sia da questo discusso, il Paese ne sia faziosamente informato attraverso dibattiti radiotelevisivi.

Prendono, a loro volta, la parola il deputato Lajolo e il senatore Luporini, i quali, pur non condividendo l'impostazione di merito dell'onorevole Covelli, concordano nel chiedere alla R.A.I.-TV. il rispetto della imparzialità di informazione; il senatore Alberti, il quale afferma che sul problema della nazionalizzazione dell'energia elettrica è stata data piena possibilità di estrinsecazione alle avverse opinioni.

Replica agli interventi il Presidente, il quale dichiara di ritenere la Commissione concorde nel richiedere agli organi della R.A.I.-TV. una assoluta imparzialità, in particolar modo poi quando si tratti di dibattiti di questa importanza. Ritieni, con questo, che possano essere considerate soddisfatte le richieste degli onorevoli reclamanti.

Approfitta dell'occasione che gli si è offerta per chiedere alla Commissione di esprimere il suo pensiero in merito alla trasmissione degli importanti dibattiti politici che sono in corso o che presto lo saranno dinanzi al Parlamento: la istituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia e la nazionalizzazione dell'energia elettrica.

Dopo ripetuti interventi dei senatori Battaglia, Luporini, Ferretti e dei deputati Covelli, Guerrieri, Schiavetti e dello stesso Presidente, la Commissione manifesta l'opportunità che possa aver luogo una trasmissione sul dibattito sulla nazionalizzazione dell'energia elettrica, presso la Camera dei deputati,

e una trasmissione sul dibattito relativo alla istituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia, presso il Senato.

Dopo aver rinviato ad una prossima seduta, per l'assenza del relatore, il successivo punto all'ordine del giorno: « Teletrasmissioni relative alla manifestazione romana per l'avviamento commerciale e per la proroga del regime vincolistico dei fitti. Reciamo dell'onorevole Zuppante, Vice Presidente della Associazione italiana proprietà edilizia », per quanto riguarda le « Radioteletrasmissioni relative agli scioperi di portata nazionale. Proposte di regolamentazione », la Commissione, su suggerimento del senatore Battaglia, cui si associa il deputato Lajolo, decide di affidare al Comitato esecutivo l'incarico di studiare idonee soluzioni per sottoporle poi alla sua approvazione.

Passati, infine, all'ultimo punto all'ordine del giorno: « Proposta del deputato Speciale di teletrasmissioni relative al problema della mafia », il relatore senatore Angelilli manifesta il suo avviso contrario a trasmissioni di tale natura e prega il proponente di non insistere sulla sua proposta.

Si apre, quindi, un dibattito cui intervengono i deputati Speciale e Lajolo, che affermano che la R.A.I.-TV. ha il dovere di informare il Paese su questa materia con trasmissioni serie, cui possano partecipare anche storici ed esperti di questioni siciliane, il deputato Guerrieri, il senatore Battaglia, il senatore Monni, che anch'essi, con diverse motivazioni, si dichiarino contrari; e il senatore Luporini, il quale, invece, è per l'accoglimento della proposta.

Dopo breve replica del relatore Angelilli, il quale, tra l'altro, sottolinea che sarebbe poco riguardoso, dopo la costituzione di una Commissione d'inchiesta sul fenomeno della mafia, sollecitare un dibattito in argomento alla R.A.I.-TV., e ulteriori osservazioni dei deputati Guerrieri e Covelli e del senatore Caleffi, il Presidente, riassunti i termini del dibattito, afferma che farà noto agli organi della R.A.I.-TV. che in seno alla Commissione è stato espresso il desiderio che trasmissioni sulla mafia siano fatte, ma che si ritiene opportuno che queste abbiano luogo dopo lo svolgimento dei lavori della ricordata Commissione di inchiesta. La Commissione di vigilanza concorda su queste dichiarazioni del Presidente.

CONVOCAZIONI

COMMISSIONE SPECIALE

Sabato 14 luglio, ore 9.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Istituzione dell'Ente per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche (3906) — Relatore: De' Cocci.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Licenziato per la stampa alle ore 22,20.